

Cos'è il Registro Unico degli Ispettori (RUI) e qual è il suo scopo principale?

Il RUI è un registro unico telematico istituito presso il Centro Elaborazione Dati (CED) della Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il suo scopo principale è gestire l'elenco nazionale degli ispettori autorizzati che svolgono attività di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. È stato istituito per monitorare la permanenza dei requisiti di legge in capo agli ispettori e per disciplinare le modalità di implementazione, aggiornamento e funzionamento del registro stesso.

Chi è responsabile della gestione e del trattamento dei dati all'interno del RUI?

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è il titolare del trattamento dei dati personali all'interno del RUI. Il Ministero è responsabile di assicurare che il trattamento dei dati sia conforme al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e al decreto legislativo n. 196 del 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), rispettando i principi di protezione dei dati e garantendo i diritti degli interessati.

Quali sono le diverse tipologie di ispettori che possono essere iscritti al RUI e quali informazioni sono richieste per la loro iscrizione?

Esistono diverse tipologie di ispettori che possono essere iscritti al RUI:

1. **Ispettore ope legis in attività:** Colui che era già autorizzato o abilitato prima del 20 maggio 2018 e opera come responsabile tecnico presso un'officina leggeri.
2. **Ispettore ope legis non in attività:** Colui che era già autorizzato o abilitato prima del 20 maggio 2018 ma non è attualmente responsabile tecnico.
3. **Ispettore autorizzato di modulo B:** Ispettore che ha superato l'esame di abilitazione per i controlli tecnici dei veicoli leggeri. Può essere responsabile tecnico o meno.
4. **Ispettore autorizzato di modulo C:** Ispettore che ha superato l'esame di abilitazione per i controlli tecnici dei veicoli pesanti, che può essere un'integrazione delle abilitazioni precedenti.

Per l'iscrizione, l'ispettore deve indicare il proprio livello di autorizzazione e, se applicabile, il codice dell'officina leggeri dove opera. Le informazioni richieste per l'iscrizione includono: dati anagrafici, informazioni sui corsi di formazione iniziale o di integrazione e superamento dell'esame, informazioni sulla formazione di aggiornamento, e dichiarazioni sostitutive sulla permanenza dei requisiti morali e l'assenza di conflitti di interesse.

Quali sono le scadenze importanti per l'iscrizione e l'aggiornamento nel RUI?

Gli ispettori possono presentare l'istanza di iscrizione al RUI a partire dalla data di entrata in vigore del decreto fino al **31 agosto 2025**. A partire dal **1° novembre 2025**, non potranno esercitare la funzione di ispettore autorizzato coloro che non risultino iscritti al RUI o che non abbiano aggiornato i dati registrati. Per quanto riguarda l'obbligo di formazione di aggiornamento:

- Entro il **31 marzo 2025** per gli ispettori equiparati ope legis agli ispettori autorizzati di modulo B, abilitati o autorizzati prima del 31 dicembre 2010.
- Entro il **31 dicembre 2025** per gli ispettori equiparati ope legis agli ispettori autorizzati di modulo B, se abilitati o autorizzati tra il 1° gennaio 2011 e il 31 agosto 2018. Qualora un

ispettore di queste categorie abbia integrato l'abilitazione di modulo C, l'obbligo di formazione di aggiornamento deve essere assolto entro tre anni dalla data di tale integrazione.

Gli ispettori "ope legis" in attività nel 2018 sono iscritti d'ufficio o devono provvedere autonomamente all'iscrizione?

Gli ispettori "ope legis" in attività nel 2018, pur con alcune specificità legate ai loro aggiornamenti di corsi e requisiti, devono provvedere direttamente alla loro iscrizione al RUI o possono delegare terzi. Il caricamento dei dati è di loro competenza, mentre le Province e le Direzioni Generali Territoriali (DGT) provvederanno alla verifica dell'istanza di iscrizione.

Chi può accedere al RUI e per quali scopi?

Il RUI è accessibile in tempo reale e in modalità telematica esclusivamente tramite la piattaforma istituita presso il CED. L'accesso alle informazioni e ai dati personali contenuti nel RUI è consentito a diverse categorie di soggetti per scopi specifici:

- **Ispettori autorizzati:** Per presentare istanze di iscrizione, aggiornare le informazioni e consultare eventuali esiti sanzionatori.
- **Terzi delegati (studi di consulenza automobilistica, organismi di formazione e centri di controllo privati):** Possono presentare istanze di iscrizione per conto degli ispettori.
- **Personale amministrativo degli enti territoriali e dell'organismo di supervisione:** Per verificare le istanze di iscrizione, la documentazione e i requisiti degli ispettori.
- **Direzione Generale per la Motorizzazione:** Per la verifica dell'operatività e del funzionamento del registro e per assistenza tecnica e amministrativa.

Quali misure di sicurezza e protezione dei dati personali sono adottate per il RUI?

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in quanto titolare del trattamento, assicura che il RUI rispetti il GDPR e il Codice in materia di protezione dei dati personali. Vengono implementate diverse misure di sicurezza tecnico-organizzative:

- **Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA):** È stata predisposta per analizzare i rischi.
- **Controllo accessi:** Il sistema di accesso al RUI avviene tramite Multi-Factor Authentication (MFA) con SPID livello 2 o CIE. Il Gateway verifica l'Id-Token rilasciato al login e i microservizi effettuano il controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC).
- **Monitoraggio:** Le operazioni eseguibili dagli utenti sono tracciate e monitorate per garantire l'integrità e la correttezza del trattamento.
- **Protezione infrastrutturale:** I servizi esposti sono protetti da sistemi IDS/IPS, i file di log di utilizzo sono conservati per 12 anni, e il CED ha controlli di accesso fisico, sistemi antincendio e continuità elettrica.
- **Policy e procedure:** Il Ministero adotta integralmente quanto stabilito dal Codice privacy e dal GDPR.
- **Conservazione dei dati:** I dati personali sono conservati per il tempo strettamente necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti, con tempistiche specifiche per diverse categorie di dati (es. dati ispettori per 10 anni dalla cessazione dell'attività, polizze assicurative criptate per 2 anni dalla scadenza).

Cosa succede in caso di rigetto di un'istanza di iscrizione o aggiornamento nel RUI?

In caso di esito negativo dell'istruttoria da parte dell'ente territoriale o dell'organismo di supervisione, l'istanza di iscrizione o aggiornamento viene rigettata. Un provvedimento motivato di rigetto è adottato dall'ente territoriale o dall'organismo di supervisione competente. Se vengono richieste integrazioni documentali e il termine assegnato per fornirle decorre inutilmente, l'istanza si intende respinta automaticamente. In caso di rigetto, i dati dell'ispettore e le informazioni relative all'istanza presentata vengono cancellati una volta decorsi i termini utili per un eventuale ricorso.